

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'ASSISTENZA SOCIALE

A) Finalità

La costituzione di una Commissione consultiva di nomina consiliare per l'assistenza sociale ha come scopo quello di avere uno strumento che affianchi l'Amministrazione e il Consiglio comunale nell'affrontare la complessità dei problemi dell'assistenza sociale, stimolando nel contempo la partecipazione dei cittadini alla gestione degli interventi nel settore oltre che con apporto di idee e di esperienze anche con la fattiva collaborazione con realtà di volontariato presenti sul territorio.

B) Campo d'intervento

La Commissione viene consultata su tutta la materia dell'assistenza sociale, in ordine agli indirizzi di politica generale, programmazione degli interventi, criteri di ammissione ai servizi e concessione dei contributi, verifiche periodiche ed in particolare nei seguenti ambiti:

- 1) case di riposo, comunità, centri per handicappati, ecc.
- 2) assistenza domiciliare ad anziani e invalidi
- 3) assistenza scolastica per il diritto allo studio
- 4) interventi economici straordinari e continuativi
- 5) progettazione e organizzazione di iniziative specifiche su tematiche inerenti la assistenza sociale e la prevenzione sanitaria.

Per quanto attiene ai casi particolari il Presidente può disporre la trattazione in una Commissione ristretta costituita dai tecnici competenti dei servizi comunali e dalla U.S.L. al fine di salvaguardare il diritto alla riservatezza del cittadino come previsto dalle norme vigenti (artt. 24 e 28 Legge 241/90 e art. 4 Legge reg. 2/85).

C) Norme di funzionamento e convocazione

La Commissione, per quel che riguarda la documentazione necessaria allo svolgimento di un corretto lavoro, si avvale del supporto amministrativo dell'Ufficio Servizi Sociali e Sanitari nonché della collaborazione dell'Assistente sociale e degli altri servizi dell'U.S.L.

Di ogni riunione viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione.

La Commissione è convocata di norma dal Presidente fatta salva la facoltà, per i rappresentanti delle forze sociali di chiedere la convocazione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 8 giorni. Questa richiesta deve essere motivata con un preciso ordine del giorno e con relazione scritta da inviare al Presidente nel termine suddetto. Resta inteso che sarà poi il richiedente a relazionare in Commissione. La Commissione è convocata di norma ogni 3 mesi. Qualora il Presidente non sia disponibile per presiedere la riunione può delegare un membro della Commissione a presiedere la riunione stessa.

D) Composizione

Membri effettivi:

- Capo-Settore ai Servizi Sociali e Sanitari - Presidente
- Assistente Sociale
- Assessore ai Servizi Sociali
- 1 rappresentante sindacato CISL
- 1 " " CGIL
- 6 rappresentanti dell'associazionismo sociale, culturale e ricreativo del territorio.
- Istruttore amministrativo Ufficio Servizi Sociali

Per i rappresentanti dei sindacati e dell'associazionismo è previsto un numero uguale di membri supplenti che potranno partecipare alla riunione solo in assenza del membro

effettivo corrispondente.

Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte dall'Istruttore amministrativo dell'Ufficio Servizi Sociali.

Sono membri di diritto: l'Assessore ai Servizi Sociali, nonché i segg. tecnici:

- Il Capo-Settore ai Servizi Sociali e Sanitari
- l'Istruttore amministrativo
- l'Assistente sociale

I membri effettivi e relativi supplenti vengono designati dalle rispettive associazioni e nominati da apposito atto della Giunta Comunale.

La Commissione dura in carica 3 anni.

Dopo 3 assenze consecutive, senza giustificato motivo, la Commissione può prevedere la decadenza dell'interessato dalla carica.